

Roma, 26 luglio 2011
Prot. n. 816/SNA

Agli Associati Autoscuole
p.c. Agli Associati Studi

VEICOLI D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO CIGC E PATENTE A

Sebbene la circolare prot. 21509 del 15.07.2011 abbia cercato di chiarire le disposizioni in ordine alla proprietà dei veicoli utilizzati per le prove d'esame, sono stati presentati alla Sede Nazionale alcuni ulteriori dubbi, per cui si ritiene utile formulare una nota riassuntiva in ordine alle vigenti regole sui ciclomotori e motocicli che le autoscuole possono utilizzare.

In primo luogo è bene sottolineare che nulla è cambiato in merito al parco veicoli di cui l'autoscuola deve disporre, in proprio o attraverso il Consorzio cui aderisce, pertanto non sussiste alcun obbligo di acquisto di ciclomotori, quadricicli leggeri o motocicli che sia determinato da nuove disposizioni di legge.

Conseguentemente, come chiarito dalla citata circolare, l'autoscuola potrà presentare all'esame di guida per il conseguimento del CIGC i candidati mettendo a loro disposizione un ciclomotore o quadriciclo leggero di proprietà (o leasing) della stessa (o del Consorzio) oppure di proprietà di un terzo che, dichiarandolo nella forma prevista, mette a disposizione dell'autoscuola/Consorzio il veicolo affinché lo stesso venga utilizzato per i richiamati esami.

È doveroso con l'occasione ribadire che, a parere della scrivente Segreteria Nazionale, è del tutto inopportuno che le autoscuole optino per l'utilizzo di mezzi messi a disposizione di terzi, sia perché risulta stridente con il concetto di attività economica professionale che i beni strumentali utilizzati siano di proprietà di un soggetto estraneo alla struttura dell'impresa (si possono prevedere non poche contestazioni anche a livello fiscale), sia per via della già più volte sottolineata necessità di garantire una copertura assicurativa all'allievo durante le esercitazioni e gli esami.

La disamina della problematica relativa ai ciclomotori ha determinato un cambio di procedure, allineandole a quelle introdotte per i CIGC, per quanto riguarda la possibilità che gli allievi di autoscuola si presentino all'esame per il conseguimento della cosiddetta patente A3 con un motociclo non appartenente all'autoscuola stessa o al Consorzio cui essa aderisce. Anche in questo caso se il motociclo è messo a disposizione da un terzo, il suo utilizzo dovrà essere supportato da idonea autorizzazione rilasciata in capo all'autoscuola/Consorzio, non saranno dunque più accettate autorizzazioni rilasciate direttamente in favore del candidato.

Appare abbastanza evidente che questa ipotesi, che l'autoscuola organizzi corsi per il conseguimento di determinate patenti senza disporre dei veicoli necessari, rischia di generare situazioni a dir poco paradossali: ad esempio un candidato che voglia sostenere l'esame con il proprio motociclo dovrebbe rilasciare all'autoscuola un'autorizzazione all'uso dello stesso che verrebbe poi utilizzata per il suo stesso esame.

Sarebbe dunque il caso che gradualmente ci si orientasse ad accettare iscrizioni solo per effettuare corsi che si è in grado di svolgere con il proprio materiale didattico, sia per la tutela dell'immagine della Categoria, sia per ridurre i rischi di responsabilità professionale che si assumono nel momento in cui si impartiscono delle lezioni di guida.

Per completezza d'informazione si chiarisce che l'autorizzazione all'uso del veicolo che un terzo rilascia all'autoscuola/Consorzio può essere utile anche per l'effettuazione di più prove nella medesima seduta d'esame ovvero in sedute distinte, dunque può trattarsi di una dichiarazione che concede la disponibilità del veicolo per un certo lasso di tempo. Come precisa la circolare, detta dichiarazione deve essere conservata agli atti dell'autoscuola/Consorzio ma è implicito che una copia della stessa venga presentata e acquisita agli atti al momento dell'esame.

Nulla è innovato per quel che riguarda gli esami per il conseguimento della patente A con accesso graduale (A2) e quella della sottocategoria A1: in questi casi il candidato dell'autoscuola deve necessariamente sostenere la prova con un idoneo motociclo che sia di proprietà dell'autoscuola o del Consorzio, infatti per queste categorie non è prevista alcuna deroga.

Sul fronte dei candidati privatisti, anche questi devono esibire la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il proprietario del veicolo autorizza l'uso dello stesso per effettuare la prova. La stessa sarà accompagnata dalla fotocopia del documento del dichiarante ai fini dell'autentica di firma. Non sono previste dichiarazioni semplici ovvero deleghe oppure autocertificazioni, la circolazione del veicolo durante l'esame sottopone l'esaminatore a forti responsabilità dunque c'è necessità di certezza sulla condiscendenza del proprietario.

Naturalmente le Segreterie Provinciali si faranno parte attiva per vigilare su eventuali fenomeni di abusivismo, richiedendo agli Uffici Motorizzazione la corretta e integrale applicazione delle disposizioni contenute nella circolare Prot. MOT3/3395/M310 del 28 luglio 2005, valide a tutti gli effetti anche per gli esami di conseguimento CIGC.

ESAMI PER PATENTE NAUTICA

Il Dipartimento ha presentato il programma di gestione della stampa dei questionari per gli esami di patente nautica, il cui obiettivo finale è di garantire omogeneità nella valutazione dei candidati in tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che la domanda sia presentata a una Capitaneria di porto o a un Ufficio della Motorizzazione.

Sarà avviata una sperimentazione, finalizzata alla verifica del corretto funzionamento del programma, che partirà verso fine settembre e coinvolgerà alcuni Uffici Motorizzazione e altrettante Capitanerie. Nella fase sperimentale le funzioni del programma saranno fortemente limitate, volendo testare principalmente l'impatto dei questionari sui candidati e sulle scuole nautiche, inoltre verranno utilizzati i quiz per il solo programma di base, in modo da non creare disparità rispetto ai candidati che continueranno ad affrontare l'esame con il metodo attuale (diversificato da Sede a Sede).

Dopo pochi mesi di sperimentazione, posto che non ci siano intoppi gravi, verrà emanato un Decreto Ministeriale, sui cui contenuti siamo stati chiamati ad esprimere osservazioni circa un anno fa, che fisserà le nuove modalità di svolgimento degli esami teorici e delle prove pratiche, nonché la gestione delle domande e delle prenotazioni. Dalla entrata in vigore di detto decreto il sistema di esame a quiz andrà a regime con tutte le sue funzionalità, compresa la gestione dei verbali, garantendo prove differenziate per ogni tipo di abilitazione, con e senza limiti nonché vela e/o estensione. Naturalmente saranno adottati anche nuovi criteri relativamente alle caratteristiche delle imbarcazioni/natanti con cui sostenere le prove e degli specchi d'acqua abilitati per l'effettuazione delle stesse.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Nazionale Autoscuole
Mario Forneris



Percorso Formativo



Clicca qui per le ultime novità

Il Tergicristallo.it